

SET INFORMATIVO CONTRATTO BASE MOTOCICLI E CICLOMOTORI



**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE (DIP)**

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
(DIP AGGIUNTIVO)**

**CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DI GLOSSARIO**

Assicurazione R.C.A. Motocicli e Ciclomotori

Linear
Gruppo Unipol

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: Contratto Base Motocicli e Ciclomotori

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la R.C.A per i danni causati a terzi dalla circolazione dei motocicli e ciclomotori in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Linear risarcisce i danni fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale).

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000€ per danni alle persone e 1.300.000€ per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, tuttavia è possibile scegliere massimali di importo superiore.

Sono assicurati:

- ✓ i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ i danni causati ai trasportati
- ✓ i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private

Garanzie Opzionali

(dettagli riportati nel DIP Aggiuntivo):

Condizione sospendi quando vuoi



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro
- ✗ i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, della persona unita civilmente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o il conducente
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

Linear, ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei seguenti casi:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi
- ! in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è non conforme alle leggi in vigore o alle indicazioni della carta di circolazione
- ! se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Alle coperture assicurative possono essere applicati riverse, scoperti (espressi in percentuale o cifra fissa) o franchigie (esprese in cifra fissa o in percentuale) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Scheda contrattuale, che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sei assicurato per la garanzia R.C.A.: Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Linear, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto. Salvo i casi espressamente esclusi, la sostituzione del veicolo assicurato comporta il pagamento anticipato dei costi di gestione per € 19,75 oltre l'imposta sulle assicurazioni e il contributo obbligatorio al SSN. Puoi pagare attraverso una delle seguenti modalità:

- Carta di credito, direttamente sul sito www.linear.it o contattando il Servizio Clienti
- Bonifico bancario sul c/c intestato a Linear Assicurazioni IBAN IT 07 0 05387 02425 000035018855 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza
- Utilizzando il codice a barre inviato dalla Compagnia nei circuiti PUNTOLIS, Mooney e casse COOP se abilitate.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha normalmente durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.

La copertura assicurativa è comunque attiva sino all'ora e alla data di validità del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla sua scadenza.

Se hai inserito la condizione "Sospendi quando vuoi" (prevista a pagamento e solo per i motocicli) puoi sospendere temporaneamente il contratto, in caso di inutilizzo del veicolo, per un minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 12 mesi, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura assicurativa. La riattivazione del contratto può avvenire in qualsiasi momento entro il termine massimo di sospensione e la scadenza della polizza verrà posticipata per il periodo corrispondente a quello di sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2022, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €128,2 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 103,9 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all'indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2022, è pari a 73,8 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 33,2 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 117,4 milioni di euro e a 109,9 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2022, pari a 1,59 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,31 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Al contratto si applica la legge italiana.

**Che cosa è assicurato?**

Linear Assicurazioni risarcisce i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Il massimali minimi previsti dalla legge sono: - € 6.450.000 per danni a persone e € 1.300.000 per danni a cose. È possibile richiedere un Massimale unico di € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose. Accettando di pagare un premio più alto è possibile scegliere massimali più elevati.
Garanzie estese	- Non previste
Tipo di guida	- Guida libera: il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Non previste	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Aumento dei massimali minimi di legge	Se pattuita la relativa condizione aggiuntiva, il Contraente aumenta il limite dei Massimali minimi di legge sino alla somma indicata in Polizza Accettando di pagare un premio più alto è possibile scegliere massimali più elevati: - Massimale unico € 8.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico € 12.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico € 24.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose
Condizione Sospendi quando vuoi	Puoi sospendere temporaneamente il contratto, in caso di inutilizzo del veicolo, per un minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 12 mesi, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura

assicurativa.

È possibile sospendere il contratto per un massimo di due volte nella durata del contratto.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria non sono previste ulteriori garanzie.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciare l'accaduto tempestivamente o al massimo entro 3 giorni contattando il Servizio Sinistri di Linear per aprire il sinistro e ricevere assistenza:

- la denuncia deve essere effettuata telefonicamente al numero 051 71 93 456 e inviando il modulo di "Constatazione amichevole di incidente" via email all'indirizzo sinistri@linear.it. Si può denunciare un sinistro anche tramite il sito www.linear.it (sezione Guasti e Sinistri - Denuncia un sinistro) o, in alternativa, per posta a Linear Assicurazioni, via Larga 8, 40138 Bologna. Il modulo deve essere compilato in ogni punto e descrivere la dinamica del sinistro. In caso di furto o rapina dovrà essere tempestivamente inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all'Autorità competente

Se non vengono rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici e per questo si riserva ogni azione per il risarcimento di danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta denuncia. Qualora il sinistro venga denunciato da un terzo, Linear invierà una comunicazione per invitare l'assicurato a presentare denuncia entro 5 giorni.

Procedure di risarcimento del danno da circolazione

Risarcimento diretto

L'assicurato, nei casi in cui ritiene che la responsabilità del sinistro sia in tutto o in parte dell'altro conducente coinvolto, deve inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a Linear con raccomandata A/R o PEC; può anticipare la richiesta anche telefonicamente.

Il risarcimento diretto si applica se sono presenti le seguenti condizioni:

- incidente fra due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia (o Repubblica di San Marino o Stato del Vaticano)
- danni a cose e/o lesioni di lieve entità ai conducenti (postumi non superiori al 9%)
- entrambe le compagnie assicurative devono aderire alla convenzione CARD

Richiesta di risarcimento danni alla compagnia di controparte

In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni all'impresa di assicurazioni che assicura il responsabile del sinistro.

Risarcimento danni ai terzi trasportati

Se il trasportato sul veicolo assicurato subisce danni, salva l'ipotesi di sinistro causato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità, la richiesta di risarcimento va inoltrata direttamente a Linear con le modalità sopra indicate.

	<p>Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere</p> <p>In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero <p>Richiesta di risarcimento danni a CONSAP</p> <p>In caso di sinistri con veicoli non assicurati o non identificati, è necessario presentare denuncia alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada istituito presso la CONSAP Spa, Via Yser 14, 00198 Roma. Per maggiori informazioni visita il sito www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <p>Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da Enti/Strutture convenzionate con Linear.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il <i>malus</i>:</p> <p>L'assicurato può scegliere di rimborsare i sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione del contratto, evitando così lo scatto del <i>malus</i> e gli aumenti del premio.</p> <p>Nell' attestato di rischio non saranno quindi riportati i sinistri rimborsati.</p> <p>Per rimborsare il sinistro è necessario rivolgersi a Consap (Via Yser 14, 00198 Roma) per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento diretto", o a Linear per gli altri sinistri.</p> <p>Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a Linear.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.</p> <p>Prescrizione:</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello derivante dal mancato pagamento del premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di esso l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica il termine più lungo previsto per il reato).</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Che obblighi ho?"</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Linear, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, dovrà formulare un'offerta al danneggiato o negare il risarcimento motivandolo entro i seguenti termini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto": <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento – inviata a Linear tramite lettera raccomandata A/R o PEC- per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9% <p>Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o della non accettazione del danneggiato o in caso di sua mancata risposta. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.</p> <p>Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, Linear provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'assicurato e ad inoltrare la richiesta alla Compagnia del responsabile del sinistro.</p> 2. Se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> • Per i danni alle cose: <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, inoltrata con raccomandata A/R o PEC - 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A/R o PEC viene allegato il modulo di Constatazione amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti • Per i danni alla persona (lesioni o decesso): <ul style="list-style-type: none"> - 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A/R o PEC, il danneggiato o gli aventi diritto, allegano i documenti necessari per la valutazione del

	<p>danno e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal modulo di Constatazione amichevole di incidente</p> <p>Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.</p>
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come devo pagare?”. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	<p>Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto - al netto delle imposte e del contributo al SSN- nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo con risoluzione del contratto - trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto - risoluzione del contratto in seguito a furto totale o rapina del veicolo



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto.</p> <p>L'assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.</p>
Sospensione	Non è possibile sospendere i contratti che sono vincolati da leasing o finanziamento, a meno che il contraente non fornisca l'autorizzazione della società vincolataria.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto il tacito rinnovo e la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contraente può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dalla stipula.</p> <p>La comunicazione di recesso può essere inviata a Linear per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa la comunicazione di recesso può essere inviata a Linear scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza”.</p> <p>A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato al netto dell'imposta e del contributo SSN.</p>
Risoluzione	<p>Il contraente ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo - trasferimento della proprietà del veicolo - furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo <p>Inoltre il contratto si risolve automaticamente in caso di mancata riattivazione oltre 12 mesi dalla sospensione</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Linear Contratto Base Motocicli e Ciclomotori è rivolto ai consumatori proprietari o utilizzatori di motocicli e ciclomotori che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Linear distribuisce la polizza attraverso procedure di collocamento a distanza anche avvalendosi di intermediari. In tal caso, la quota parte percepita in media dagli intermediari è il 9,4% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il comportamento della Società devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, via Larga 8, 40138 Bologna</p> <ul style="list-style-type: none">- tramite email all'indirizzo reclami@linear.it- tramite fax al numero 051 7096924 <p>Oppure utilizzando l'apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.linear.it</p> <p>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonicob) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operatoc) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentelad) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessae) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni), è condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria.</p>
Negoziazione Assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Procedura di conciliazione paritetica</p> <p>Per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet www.linear.it.</p> <p>Liti transfrontaliere</p> <p>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l'incidente.

Segui le indicazioni qui elencate e soprattutto cerca di mantenere la calma:

- 1 Segnala subito l'incidente **posizionando il triangolo** e nel farlo indossa il **giubbotto di segnalazione**;
- 2 Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutare a comprendere la dinamica dell'incidente;
- 3 Recupera il **Certificato di assicurazione** tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
- 4 **Compila il modulo CAI** (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti, seguendo la pratica guida allegata;
- 5 **Firma** il modulo CAI e fai firmare anche l'altro conducente (se possibile);
- 6 **Scatta una foto** con il tuo smartphone al modulo di constatazione amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili, firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un'unica immagine;
- 7 Verifica la **presenza di testimoni**, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
- 8 In presenza di feriti, anche non gravi, puoi **chiamare le autorità**;
- 9 Ricordati di **denunciare subito l'incidente** inviando la foto a sinistri@linear.it.

NUMERI UTILI IN CASO DI INCIDENTE

Servizio Sinistri Linear

(un operatore specializzato ti fornirà l'assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)

+39 051 71 93 456

Numero per chiamate dall'estero/Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE – ALL. 3 REG.IVASS 2 AGOSTO 2018 N.40

Linear in qualità di distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** e di pubblicarlo sul sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto Linear consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via Larga 8, 40138 Bologna, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.linear.it recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- b. il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP - ALL. 4 REG. IVASS 2 AGOSTO 2018 N. 40

Linear in qualità di distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122

Sezione I - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
- b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, pur non rientrando tale attività nella definizione di consulenza di cui all'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE – ALL. 4 – TER REG. IVASS 2 AGOSTO 2018 N. 40

Linear in qualità di distributore svolgendo la fase precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza, consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Il contratto sarà stipulato tra l'Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall'Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.

Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center.

Lingua utilizzata (art. 67-septies, lettera g) Codice del Consumo)

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Pagamento del premio (art. 67-sexies, lettera f) Codice del Consumo)

Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dall'Impresa con cui è concluso il contratto a distanza. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza.

Si raccomanda in tal senso al Contraente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all'impresa.

Diritto di recesso (artt. 67-septies lettere a) e d); art. 67-duodecies Codice del Consumo)

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente ha diritto di recedere a mezzo email o lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto da inviare all'Impresa.

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,

contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via Larga 8 – 40138 Bologna (BO). Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito privacy@linear.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).

Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
4. Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. L'elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO BASE MOTOCICLI E CICLOMOTORI



ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Documento redatto in conformità alle condizioni di assicurazione individuate e definite nell'«Allegato A» del regolamento adottato con Decreto 11 marzo 2020, n. 54 del Ministero dello Sviluppo Economico

Edizione luglio 2023

Indice dei contenuti

DEFINIZIONI	
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.	1
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE	10
ALLEGATI - ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI	12
RECAPITI UTILI	

DEFINIZIONI

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto. Nel testo che segue si intendono:

Aggravamento del rischio	Mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.
Aree equiparate alle strade di uso pubblico	Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi terminal o delle imprese di logistica.
Aree private	Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
Assicurato	Il soggetto anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285).
Bonus/Malus	La tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c.auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
Carta verde	il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto
Classe di merito CU	La classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i "criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale" previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge.
Codice	Il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Codice della Strada	Decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 e successive modificazioni.
Contraente	colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;
Contratto base	il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132 -bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;
Impresa	L'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione R.c. Auto; per il presente contratto l'impresa è Linear S.p.A.

Massimali minimi obbligatori di legge	I limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r.c. auto stabiliti dall'art. 128 del Codice.
Periodo di osservazione	Il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
R.C. Auto	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Terzi danneggiati	I soggetti, sia trasportati, sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice.
Veicolo	Il veicolo indicato in polizza.

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.

Art.1. - Oggetto del contratto base R.C.

L'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del codice, impegnandosi a corrispondere, **entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, **ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari** salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art.2. - Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art.3. - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art.4. - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Tutte le variazioni delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto (ad esempio, la residenza, presenza di neopatentati nel nucleo familiare) **devono essere tempestivamente comunicate a Linear** per poter adeguare il premio al nuovo rischio.

In mancanza della comunicazione, Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi.

Art.5. - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, Regno unito nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia, di Andorra e della Bosnia Erzegovina, Montenegro.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Impresa.**

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art.6. - Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; **in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).**

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Non occorre comunicare la disdetta a Linear alla scadenza del contratto, perché si risolve automaticamente.

Le garanzie restano comunque valide fino alle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, anche se la polizza non viene rinnovata.

Art.7. - Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear i documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione "Acquistare la polizza", e pagare il premio previsto scegliendo tra:

- carta di credito
- codice a barre inviato da Linear, da utilizzare nei circuiti PUNTOLIS, Mooney e casse Coop abilitate
- bonifico bancario. **Nella causale vanno indicati:**
 - cognome e nome del Contraente
 - numero e data di decorrenza del contratto.

Avvenuto il pagamento, Linear invia al Contraente la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde.

Art.8. - Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; **nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;**

b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, **è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'Impresa**, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile **il venditore del veicolo e' tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; **per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**

Se il contratto è sostituito, si procede all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto. In occasione della sostituzione, Linear può richiedere al Contraente la relativa documentazione. Salvo quando diversamente specificato, **ogni sostituzione di polizza richiesta dal Contraente per cambio veicolo comporta, oltre all'eventuale conguaglio, il pagamento di 19,75€ € a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta pagata e al contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale.**

Art.9. - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o **anticipata risoluzione** del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per **alienazione del veicolo assicurato**, per deposito in conto vendita, per furto o per **demolizione, esportazione definitiva** del veicolo (articolo 103 Codice della strada);

- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);

L'Impresa rilascia l'attestazione **solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione**.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Se il periodo di osservazione si è concluso, Linear consegna l'attestato di rischio relativo alla successiva scadenza del contratto anche se in corso di contratto si sia verificato uno dei seguenti casi: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, vendita del veicolo se l'alienante ha richiesto la risoluzione del contratto.

Art.10. - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art.11. - Gestione delle vertenze

L'Impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art.12. - Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art.13. - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14. - Bonus Malus

Art.14.1. - Premessa

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria "Bonus-Malus" che prevede riduzioni (Bonus) o maggiorazioni (Malus) di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei "periodi di osservazione". La formula tariffaria "Bonus-Malus" si articola in 18 classi di merito interne CI corrispondenti ciascuna a livelli di premio di tariffa. **Il premio infatti è determinato con la classe interna CI.**

Il contratto è sempre assegnato, inoltre, alla classe di merito di conversione universale CU, che prevede regole di determinazione, assegnazione ed evoluzione stabilite dalla legge¹ e comuni per tutte le imprese di assicurazioni per la storia del rischio del veicolo assicurato; **la classe CU consente il confronto** tra le diverse imprese.

Art.14.2. - Periodo di osservazione

Per periodo di osservazione si intende il periodo temporale all'interno del quale si conteggiano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato e pagati, per la loro annotazione sull'attestato di rischio e l'evoluzione della classe di merito.

Per applicare le regole evolutive della formula tariffaria Bonus-Malus vanno considerati questi periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** il periodo di osservazione inizia dalla data effetto della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione
- **periodi successivi:** per le annualità successive, il periodo di osservazione ha durata di 12 mesi, decorre dalla scadenza del periodo precedente e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità.

La sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La sospensione del contratto sospende anche il periodo di osservazione; esso riprende a decorrere da quando viene riattivato il contratto.

Art.14.3. - Determinazione della classe di merito di assegnazione

A) Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura

In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo:

- la prima immatricolazione
- una voltura al P.R.A. (cioè quando, per esempio, si acquista un veicolo usato)

il contratto è assegnato alla classe di merito 14 sia CU sia CI.

Lo stesso criterio si applica, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, al nuovo contratto stipulato dal cessionario (cioè da colui a cui è stato ceduto il contratto di assicurazione).

B) Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private

L'Impresa, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito di assegnazione sia interna CI che CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

C) Veicolo precedentemente assicurato

Fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera B) Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, in caso di veicolo precedentemente già assicurato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di assegnazione riportata sull'ultimo attestato valido. Se nell'attestato non è indicata la classe di merito CU, Linear la determina:

- applicando la tabella di conversione prevista dalla legge se il precedente contratto era stato stipulato con una tariffa "a franchigia"
- assegnando la classe 14 se il precedente contratto era stato stipulato con una tariffa "fissa"

Per attribuire la classe di merito interna CI Linear utilizza:

- la stessa classe di merito interna CI di assegnazione riportata sull'attestato, se il precedente assicuratore è la stessa Linear

¹ Regolamento IVASS n° 9/2015 e Provvedimento IVASS n° 72/2018.

- la classe di assegnazione CU risultante dall'attestato di rischio, se il precedente assicuratore è diverso da Linear.

In caso di precedente assicuratore diverso da Linear, quest'ultima acquisisce direttamente l'attestato di rischio accedendo alla banca dati ANIA.

Se, per qualsiasi motivo, l'attestato non è presente nella banca dati, Linear acquisisce per via telematica l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione² che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, se il Contraente non è in grado di fornire informazioni sul proprio grado di responsabilità e Linear non è in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto è emesso sulla base della classe di merito che risulta dall'ultimo attestato presente nella banca dati.

Se non è in alcun modo presente un attestato utile in banca dati ed è impossibile acquisire l'attestato per via telematica, Linear richiede al Contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente.

Come previsto dalla normativa,³ Linear potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. **In assenza di documentazione Linear attribuisce la classe di merito CU e interna CI di massima penalizzazione (classe 18).**

L'assegnazione alle classi di merito CU e interna CI in base a quanto risulta dall'ultimo attestato avviene anche nel caso di contratto scaduto da oltre 15 giorni e da meno di 5 anni. **In questo caso il Contraente o il proprietario devono sottoscrivere una dichiarazione** che attesti la mancata circolazione oppure la stipula di una polizza di durata temporanea riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

Se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto è automaticamente assegnato alla classe di merito 18 e il Contraente deve pagare il conguaglio del premio corrispondente.

Se il Contraente non paga il conguaglio, in caso di sinistro Linear esercita il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.

L'assegnazione alla classe 18 può essere rivista se nei 12 mesi successivi il Contraente presenta i documenti richiesti. Linear rimborsa l'eventuale differenza di premio pagata dal Contraente al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale.

C.1) Veicolo precedentemente assicurato con polizza temporanea

In caso di veicolo precedentemente assicurato con una polizza temporanea, per cui non si dispone di un attestato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU riportata nel precedente contratto temporaneo. Se in quest'ultimo non è indicata la classe di merito CU, Linear la determina con gli stessi criteri indicati al precedente articolo.

Per attribuire la classe di merito interna CI Linear utilizza:

- la stessa classe di merito interna CI della polizza temporanea, se il contratto è della stessa Linear
- la classe di merito CU della polizza temporanea, se il contratto è di un altro assicuratore

C.2) Veicolo precedentemente assicurato con un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Se il veicolo era precedentemente assicurato con un'impresa alla quale è stato vietato assumere nuovi affari o è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di pertinenza in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. La dichiarazione deve contenere gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestato o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnato.

In mancanza di questa dichiarazione sostitutiva, Linear richiede al Contraente una dichiarazione per l'intero quinquennio precedente, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU.

Linear utilizza la classe di merito CU così determinata anche come classe di merito interna di assegnazione CI.

² Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

³ Art. 9 del Regolamento IVASS n° 9/2015.

C.3) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

In caso di veicolo precedentemente assicurato in uno Stato estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 sia CU che interna CI, a meno che il Contraente non presenti la dichiarazione dell'assicuratore estero che, secondo i criteri stabiliti dalla legge⁴, consenta di individuare una classe CU diversa sulla base della sinistrosità pregressa, considerando la 14^a quale classe d'ingresso.

Linear utilizza la classe di merito CU così determinata anche come classe di merito CI.

C.4) Altri casi di mantenimento della classe di merito CU per veicoli della stessa classe d'uso e settore tariffario

- a) in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo assicurato da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, la classe di merito CU maturata è attribuita sia all'attuale/i proprietario/i sullo stesso veicolo sia agli altri soggetti già cointestatori che possono utilizzarla per assicurare un altro veicolo di proprietà o acquistato successivamente
- b) in caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, la classe di merito CU maturata è attribuita sia al nuovo proprietario, per quel veicolo, sia al proprietario precedente che può utilizzarla per assicurare un altro veicolo di sua proprietà o acquistato successivamente
- c) nel caso in cui il proprietario di un veicolo venduto, rubato, demolito o esportato definitivamente all'estero o consegnato in conto vendita, sia in possesso di un valido attestato di rischio maturato prima dell'alienazione/furto/demolizione/esportazione/conto vendita del mezzo, può utilizzare la classe di merito CU maturata per un nuovo veicolo a lui intestato o già di sua proprietà. La classe di merito CU è ugualmente riconosciuta, in tal caso al locatario, se il nuovo veicolo sia acquisito in leasing o a noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi). In quest'ultimo caso il locatario deve risultare registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi
- d) nel caso in cui un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi) sia acquistato dal suo utilizzatore, quest'ultimo mantiene la classe di merito CU maturata, se risulta registrato come intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi. Se al termine del leasing o del noleggio non lo dovesse acquistare, egli potrà utilizzare la classe di merito CU maturata per assicurare un altro veicolo dallo stesso acquistato (quest'ultima possibilità è riconosciuta solo in relazione ai leasing o ai noleggi a lungo termine stipulati dopo l'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018)
- e) nel caso in cui il conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo stesso da almeno 12 mesi, può utilizzare la classe di merito CU maturata su un nuovo veicolo acquistato a suo nome
- f) nel caso in cui la proprietà del veicolo assicurato viene trasferita per successione, la classe di merito CU maturata è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che hanno acquisito la proprietà a titolo ereditario. Se tale erede, o un suo familiare convivente, è proprietario di un altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può usufruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà
- g) nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di un ramo d'azienda di una società di persona o di capitali, proprietaria del veicolo assicurato, la persona giuridica che acquisisce civilisticamente la proprietà del veicolo mantiene la classe di merito CU maturata
- h) nel caso in cui venga modificata la classe del veicolo assicurato (ad esempio da autovettura ad autocarro o viceversa), viene mantenuta la classe di merito CU maturata
- i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato
- j) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU

C.5) Assegnazione della classe di merito 18

Linear assegna il contratto alla classe di merito 18 sia CU sia interna CI:

- a) se non risulta dalla banca dati un valido attestato. Se invece l'attestato, **purché valido**, risulta sulla banca dati in un momento successivo a quello della stipula del contratto, ma **non oltre il termine di tre mesi**, il Contraente ha

⁴ Provvedimento IVASS n. 72/2018, art. 7.

diritto ad ottenere l'assegnazione alla classe di merito CU prevista dall'attestato medesimo, e quindi alla conseguente classe di merito interna CI. Linear può verificare i dati riportati nell'attestato presso il precedente assicuratore e rimborsa l'eventuale differenza di premio, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale, entro la data di scadenza del contratto stesso

- b) se il Contraente non presenta la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. oppure l'appendice di cessione del contratto
- c) se l'attestato si riferisce a contratto scaduto da oltre quindici giorni e non oltre cinque anni e il Contraente non rilascia la dichiarazione di mancata circolazione
- d) se il Contraente non presenta copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus

Art.14.4. - Regole evolutive

A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto

Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri.

In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1.

In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1.

Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti:

- non si applica il malus
- il grado di responsabilità è annotato nell'attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente

Il grado di responsabilità "cumulata" (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all'applicazione del malus deve essere almeno del 51%.

Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima.

Tabella 1 - Evoluzione delle classi interne CI

		CLASSI INTERNE CI																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SINISTRI (1)	0 sinistri	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 sinistro	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
	2 sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	3 sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	4 o più sinistri	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

(1) Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale.

Per l'evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge⁵.

⁵ Provvedimento IVASS n° 72/2018

Nell'attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all'annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU.

Per i veicoli assicurati in base a quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private, l'evoluzione della classe di merito sia CU che interna CI è indipendente dall'evoluzione delle classi di merito del veicolo di riferimento.

B) Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle polizze di durata temporanea

Se l'assicurato proviene da altra impresa, per l'evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto:

- dei sinistri non ancora indicati nell'attestato di rischio (sinistri "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto
- dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea)

C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus

Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione:

- per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, **il Contraente deve rivolgersi a CONSAP** (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall'impresa del danneggiato
- per i sinistri gestiti in regime ordinario, **il Contraente deve rivolgersi a Linear**

Se il Contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto:

- vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri
- viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati

CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti clausole aggiuntive che **saranno operanti solo se indicate in polizza**.

CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Art.15. - Aumento dei massimali minimi di legge

Linear presta l'assicurazione **nei limiti dei massimali scelti dal Contraente e indicati in polizza**.

Se in polizza è stato indicato un massimale unico, qualora i massimali minimi di legge per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata da Linear per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale unico, che costituisce il massimo esborso a carico di Linear.

I massimali disponibili sono riepilogati nella seguente "Tabella riassuntiva dei massimali":

Tabella riassuntiva dei massimali

R.C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI	
Garanzia	Massimali per sinistro disponibili
Responsabilità civile obbligatoria (R.C. Auto)	<p>Massimali minimi di legge:</p> <p>Massimale bipartito: € 6.450.000/sinistro per danni a persone e € 1.300.000/sinistro per danni a cose</p> <p>In alternativa, e senza aumento del premio, è possibile scegliere il Massimale unico* € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose</p> <p>Con aumento del premio è possibile scegliere tra i seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Massimale unico* € 8.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose- Massimale unico* € 12.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose- Massimale unico* € 24.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose <p>* N.B.: resta fermo che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 6.450.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore a € 1.300.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.</p>

CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Art.16 - Condizione Sospendi quando vuoi

La condizione "Sospendi quando vuoi", **prevista solo per i motocicli**, permette di sospendere la polizza.

La condizione **opera solo se il contraente ha scelto di inserirla nel contratto ed è stato pagato il relativo premio**.

La condizione "Sospendi quando vuoi" **non è prevista per i ciclomotori**.

La vendita della condizione può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Se la condizione è indicata nella scheda contrattuale e il contraente vuole **sospendere il contratto** può, a sua scelta:

- **procedere in autonomia** seguendo le indicazioni riportate nella sua **area personale** sul sito di Linear
- **comunicarlo** a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Rinnovare e modificare la tua polizza"

La sospensione decorre dalla data di effetto dell'appendice di sospensione.

Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 12 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto:

- la riattivazione della polizza
- la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita

È possibile chiedere la sospensione:

- se sono stati pagati gli importi dovuti
- per un massimo di due volte nella durata del contratto

Non è possibile chiedere la sospensione:

- se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni
- in caso di furto, rapina o appropriazione indebita,

La **riattivazione del contratto** può avvenire sullo stesso veicolo assicurato al momento della sospensione oppure su un altro veicolo dello stesso proprietario. In questi casi viene:

- emesso un nuovo contratto che sostituisce quello sospeso
- mantenuta la stessa formula tariffaria e la stessa classe di merito
- prorogata la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, **eccetto il caso in cui la sospensione sia durata meno di 30 giorni**

Salvo quando diversamente specificato, **ogni riattivazione di polizza richiesta dal contraente per cambio veicolo comporta il pagamento di 19,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta pagata e al contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale.**

Non è possibile sospendere i contratti che sono vincolati da leasing o finanziamento, a meno che il contraente non fornisca l'autorizzazione della società vincolataria.

ALLEGATI - ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI

1° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale minimo di legge bipartito)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale danni a persona: 6.450.000€	Danni a persone: 7.000.000€	Importo a carico dell'assicurato: 550.000€ I danni a persone risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (7.000.000€ - 6.450.000€ = 550.000€) resta a carico dell'assicurato
Massimale per danni a cose: 1.300.000€	Danni a cose: 1.500.000€	Importo a carico dell'assicurato: 200.000€ I danni a cose risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (1.500.000€ - 1.300.000€ = 200.000€) resta a carico dell'assicurato

2° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 6.200.000€ Danni a cose: 500.000€	Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro.

3° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 500.000€ Danni a cose: 1.500.000€	Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro.

4° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 7.500.000€ Danni a cose: 500.000€	Importo a carico dell'assicurato: 250.000€ I danni risultano maggiori del massimale unico, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (8.000.000€ - 7.750.000€ = 250.000€) resta a carico dell'assicurato

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Con la presente si comunica che come disposto dal DECRETO LEGISLATIVO NR. 184 DEL 22 NOVEMBRE 2023 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2118 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 NOVEMBRE 2021, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/103/CE CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E IL CONTROLLO DELL'OBBLIGO DI ASSICURARE TALE RESPONSABILITÀ, **a decorrere dal 23/12/2023:**

- al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei terzi danneggiati l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) prevista dall'articolo 2054 del Codice civile si applica a:
 - 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
 - una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; **oppure**
 - un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
 - 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al precedente punto 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
 - 3) veicoli elettrici leggeri da individuarsi con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

qualora:

- utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente;
 - a prescindere dalle loro caratteristiche, dall'eventuale accesso ristretto della zona su cui sono impiegati, dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.
- **Non sono soggetti all'obbligo di assicurazione:**
 - 1) i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente (es. fermo amministrativo, confisca e sequestro);
 - 2) i veicoli inadatti all'uso come mezzi di trasporto, e quelli il cui utilizzo è volontariamente sospeso
 - il diritto di sospensione del contratto di assicurazione R.C.A. può essere esercitato:
 - tramite formale comunicazione alla Società, da trasmettersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 DPR 445/2000;

nelle seguenti modalità:

- il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, **previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all'annualità;**
- per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico), il termine di sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, **previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all'annualità;**
- la sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. La Società ne dà tempestiva comunicazione all'Assicurato.

Quanto precede deroga quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (riportate nel Set Informativo) che normano la Polizza di cui la presente Appendice forma parte integrante, fermo e invariato il resto.

RECAPITI UTILI

ACQUISTARE LA POLIZZA

Se vuoi informazioni su un preventivo o inviare i documenti per l'acquisto

online: www.linear.it
email: clienti@linear.it
telefono: 051 7193193 | Lunedì -Sabato: 8.30 - 20.00

RINNOVARE E MODIFICARE LA TUA POLIZZA

Se vuoi sospendere o riattivare la polizza, sostituire il veicolo, modificare i dati anagrafici, richiedere duplicati, revocare la polizza oppure inviare documenti

online: www.linear.it
email: clienti@linear.it
telefono: 051 7193193 | Lunedì - Sabato: 8.30 - 20.00
posta: Linear Assicurazioni, via Larga 8, 40138 Bologna

DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

email: sinistri@linear.it
telefono: 051 7193456 | Lunedì- Venerdì 8.30 - 20.00, Sabato 8.30 -14.00
posta: Linear Assicurazioni, via Larga 8, 40138 Bologna